

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014;

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 giugno 2014;

VISTI gli atti del procedimento.

I. LE PARTI

1. I Viaggi di Atlantide di Impresa Viaggi Sea Line S.r.l. (di seguito anche “I Viaggi di Atlantide”), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18,

lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore dell'organizzazione e della vendita di pacchetti turistici. Nel 2013 I Viaggi di Atlantide, secondo i dati di bilancio forniti, ha realizzato un fatturato pari a circa 20 milioni di euro¹.

2. L'associazione Movimento Consumatori, in qualità di segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

3. Il procedimento concerne le condotte poste in essere dal professionista a seguito dei comunicati diffusi dal Ministero degli Affari Esteri (di seguito anche "MAE" o "Farnesina") a partire dal 16 agosto 2013 con i quali si sconsigliava ai turisti di intraprendere viaggi verso l'Egitto a causa del peggioramento del quadro generale di sicurezza del Paese.

4. Ciò premesso, le pratiche contestate sono le seguenti:

A) la frapposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, a fronte dei citati avvisi del Ministero degli Esteri ("MAE"), non rimborsando, al momento dell'annullamento del viaggio, il prezzo corrisposto e non proponendo mete alternative senza maggiorazioni di prezzo;

B) l'omissione di informazioni essenziali per i consumatori, ai fini di una decisione consapevole di natura commerciale, sulle condizioni socio-politiche in Egitto nell'ambito della promozione di pacchetti turistici tramite i propri siti *internet* www.iviaggiadiatlantide.it e www.viaggiasmart.it.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo² e in base a denunce pervenute nei mesi di settembre e ottobre 2013³ relative ai viaggi in Egitto organizzati dal professionista, il 14 luglio 2014 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento

¹ Doc. 25 del fascicolo istruttorio.

² Docc. 3 e 4.

³ Docc. 1 e 2.

istruttorio n. PS9620, per possibile violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo⁴.

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata:

- l'aggressività della condotta *sub A*) ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 lettera *d*), del Codice del Consumo;

- l'ingannevolezza della condotta *sub B*) ai sensi degli artt. 20 e 22, comma 1, del Codice del Consumo.

7. Contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto al professionista di fornire una serie di informazioni utili alla valutazione delle fattispecie contestate.

8. Il 25 luglio 2014 il professionista ha effettuato l'accesso agli atti del procedimento⁵ e con memoria del 1° agosto 2014 ha fornito le informazioni richieste in sede di avvio dell'istruttoria⁶.

9. Il 13 agosto 2014 sono pervenute ulteriori denunce di consumatori⁷.

10. Il 17 agosto 2014 il professionista è stato sentito in audizione⁸.

11. Il 17 settembre 2014 il Movimento Consumatori ha presentato istanza di partecipazione al procedimento, allegando ulteriori segnalazioni sui medesimi profili di scorrettezza oggetto del procedimento⁹. L'istanza di partecipazione è stata accolta il 23 settembre 2014¹⁰. Il 24 ottobre 2014 il Movimento Consumatori ha effettuato l'accesso al fascicolo istruttorio¹¹.

12. Il 3 ottobre 2014 il professionista ha trasmesso documentazione integrativa¹².

13. Il 14 ottobre 2014 è stato comunicato il termine di conclusione del procedimento¹³.

14. Nelle date del 15, 21 e 28 ottobre 2014 sono state richieste ulteriori informazioni al professionista¹⁴, a cui quest'ultimo ha dato riscontro, rispettivamente, il 20, il 22 e il 30 ottobre 2014¹⁵. Il 24 ottobre 2014 I Viaggi

⁴ Doc. 5.

⁵ Doc. 9.

⁶ Doc. 10.

⁷ Doc. 11, da parte di S.O.S. Turista.

⁸ Doc. 14.

⁹ Docc. 15-15-bis.

¹⁰ Doc. 16.

¹¹ Doc. 28.

¹² Doc. 19, segnatamente: 1) screen-shot dell'home page del sito internet www.iviaggdiatlantide.it, diffusa dal 20 agosto al 2 settembre 2013; 2) screen-shot della stessa home page diffusa nel periodo successivo al 2 settembre 2013; 3) documentazione informativa "Garanzia Zero Pensieri".

¹³ Doc. 20.

¹⁴ Docc. 21, 23 e 28.

¹⁵ Docc. 22, 25, 26 e 33.

di Atlantide ha prodotto la memoria finale¹⁶.

2) *Le evidenze acquisite*

i) Gli avvisi del Ministero degli Esteri

15. Il 16 agosto 2013 e nel periodo febbraio – giugno 2014¹⁷ il MAE ha diramato sul sito *www.viaggiare Sicuri.it* diversi comunicati al fine di scoraggiare i viaggi in Egitto a causa del deterioramento del quadro generale di sicurezza del Paese. Nel dettaglio, con il comunicato del 16 agosto 2013 sono stati sconsigliati i viaggi in tutto l'Egitto. Con il comunicato del 18 febbraio 2014 l'area di emergenza è stata poi ristretta alle località turistiche diverse da quelle dell'alto Egitto, per poi essere nuovamente estesa - con i comunicati del 28 febbraio, del 28 aprile e del 28 maggio 2014 - a tutta la penisola del Sinai comprese le relative località balneari, tra cui Sharm el-Sheikh.

ii) Pratica sub A)

16. Nelle denunce pervenute alcuni consumatori hanno lamentato che, a seguito dell'avviso del MAE del 16 agosto 2013, il professionista ha annullato i viaggi verso l'Egitto rimborsando l'importo versato dai clienti¹⁸ al netto di una somma di circa 70 euro denominata a vario titolo (quota di iscrizione, quota di gestione e/o quota di assicurazione)¹⁹.

17. Nel proporre destinazioni alternative a quelle cancellate – secondo quanto evidenziato da un altro consumatore - il professionista ha inoltre preteso il pagamento di somme aggiuntive dai clienti che, in base alla disponibilità offerta dal tour operator, optavano per la partenza verso una località di valore superiore a quella originaria²⁰.

18. La documentazione agli atti - unitamente a quanto dichiarato dallo stesso professionista nelle proprie memorie²¹ e in sede di audizione²² - confermano

¹⁶ Doc. 29.

¹⁷ Vedi le rilevazioni d'ufficio svolte nelle date del 28, 29 e 30 aprile 2014 (doc. 3) e del 12 e 17 giugno 2014 (doc. 4).

¹⁸ Doc. 1 del fascicolo istruttorio.

¹⁹ Docc. 1, 2 e 11.

²⁰ V. doc. 2, in cui si evidenzia che, cancellato il viaggio per Marsa Alam con partenza a fine agosto 2013, il tour operator avrebbe richiesto al consumatore il pagamento di una differenza di 290 euro per poter fruire di un viaggio sostitutivo in Portogallo, di valore superiore a quello annullato.

²¹ Doc. 10.

²² Doc. 14.

che i Viaggi di Atlantide nel rimborsare i viaggi annullati a seguito degli avvisi del MAE ha trattenuto per ogni partecipante una quota pari a 69 euro, a titolo di gestione della pratica.

Più in particolare, risulta che dei 244 pacchetti turistici interessati dallo sconsiglio nel periodo agosto-ottobre 2013, in 193 casi (pari al 79%) è stata trattenuta detta somma per persona. 32 sono stati invece i pacchetti “congelati” e 19 quelli “riprotetti” verso destinazioni alternative (Maiorca, Porto Santo, Zanzibar, Thailandia, Kenia e Capo Verde), con pagamento o meno della differenza.

19. Con riguardo al periodo febbraio-giugno 2014, su 562 pratiche per l’Egitto, i pacchetti annullati per i quali sono state trattenute le quote in esame risultano 20, per 27 pacchetti le somme versate sono state “congelate” e in 31 casi è stata effettuata la “riprotezione” verso destinazioni alternative (Marsa Alam, Capo Verde e Zanzibar) (cfr. Tabella 1).

Tabella 1

	<i>agosto – ottobre 2013</i>	<i>febbraio-giugno 2014</i>
<i>Pacchetti “congelati”</i>	32	27
<i>Prenotazioni Sharm El Sheikh periodo sconsigliato</i>	-	68
<i>Pacchetti “riprotetti”</i>	19	31
<i>Pacchetti annullati con trattenimento della quota di gestione/iscrizione</i>	193 (79%)	20 (relativi a partenze per Sharm El Sheikh)
<i>Totale Pacchetti per l’Egitto</i>	244	562

Fonte: I Viaggi di Atlantide

20. Detta prassi appare conforme alle condizioni generali di contratto (di seguito anche “CGC”) inserite nei cataloghi cartacei reperibili presso le agenzie di viaggio nel periodo oggetto delle contestazioni prodotti dal professionista nel corso del procedimento²³, dalle quali si evince altresì il carattere eterogeneo della quota di gestione, in quanto includente tanto i costi corrispondenti ai servizi di prenotazione quanto prestazioni di carattere assicurativo.

21. All’interno della sezione “Informazioni utili” delle CGC è infatti specificato che la “quota gestione pratica” *“si applica ad ogni partecipante al viaggio e comprende tutti i costi fissi correlati alla prenotazione, quali a titolo di esempio, i costi amministrativi, i costi di prenotazione dei servizi ai fornitori, ecc. Nella quota gestione pratica sono comprese inoltre l’assicurazione medico sanitaria e bagaglio Travel Guard e la speciale garanzia contro le spese di annullamento. La quota gestione pratica è*

²³ Doc. 10, all. 16.

distinta dalla voce “quota di partecipazione” e non è mai rimborsabile in caso di annullamento del contratto in quanto il rimborso del prezzo non è praticabile per costi già sostenuti come quelli sopra indicati..... Egitto.. € 69 per partecipante”²⁴ (sottolineatura aggiunta).

22. Di contro, nessuna precisazione sulla ripetibilità della quota in esame a seguito dell’annullamento del viaggio per causa non imputabile al turista compare nel contratto di viaggio e nelle condizioni generali di contratto sottoposti alla sottoscrizione dei consumatori (CGCV) presso le agenzie, né, infine, sui siti internet del professionista.

23. Nella sezione “Informazioni utili” delle CGC del catalogo “*I villaggi aprile – dicembre 2013 – Seconda edizione – Nuovi Villaggi*” “scaricabile” dal sito internet del professionista nel periodo oggetto dei fatti di causa²⁵, in relazione alla somma di 69 euro per viaggiatore prevista per i viaggi in Egitto, imputata alla “*Quota di iscrizione*”, si dice infatti soltanto che “è sempre dovuta e comprende i costi fissi di prenotazione, l’assicurazione medico-sanitaria e bagaglio Ami Assistance e la speciale Garanzia contro le spese di annullamento. Maggiori informazioni disponibili alla sezione “Sicuri in vacanza”” (sottolineatura aggiunta).

24. Nel contratto di viaggio sottoposto alla sottoscrizione dei consumatori, depositato nel corso del procedimento²⁶, non si fa menzione della quota di gestione, rinviando integralmente “*alle condizioni precedentemente sottoscritte*”, a quanto previsto nei dépliant, negli opuscoli, nel sito/i web dell’organizzatore e in “*qualsivoglia altra documentazione fin qui fornita*”²⁷.

25. Nelle CGCV non è presente la sezione “Informazioni utili” inserita invece – come descritto nei paragrafi che precedono - nei cataloghi cartacei. Con riguardo alla quota di gestione, l’art. 10 delle CGCV (“*Recesso del consumatore*”) prevede che “*Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma [modifica significativa di uno degli elementi del contratto], saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, il costo individuale di gestione pratica, la penale... l’eventuale corrispettivo di coperture*

²⁴ Doc. 10, all. 16.

²⁵ Doc. 26.

²⁶ Doc. 33. L’art. 9, rubricato “Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza”, non menziona neppure detta quota.

²⁷ Il testo letterale sottoposto all’accettazione dei consumatori è il seguente: “nel ribadire che il contratto è disciplinato dalle condizioni precedentemente sottoscritte, nonché dei dépliant, opuscoli, sito/i web dell’organizzatore e qualsivoglia altra documentazione fin qui fornita, che di conseguenza se ne presume la conoscenza ai sensi dell’art. 1341 comma 1 del codice civile”.

assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi". Di contro, con riguardo all'ipotesi di annullamento del pacchetto turistico per causa non imputabile al consumatore, l'art. 9 delle CGC riconosce a quest'ultimo il diritto di "riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo" senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza (sottolineatura aggiunta).

26. Quanto alle informazioni riportate su internet, nelle offerte per Marsa Alam e Sharm El Sheikh pubblicizzate sul sito www.iviaggidiatlantide.it il 29 aprile 2014 e oggetto dei rilievi del 30 aprile 2014²⁸, la quota di iscrizione di 69 euro è indicata tra le *"spese accessorie obbligatorie"*. Analogamente, nell'offerta per Sharm El Sheikh pubblicizzata sul sito www.viaggismart.it il 7 giugno 2014, rilevata il 18 giugno 2014²⁹, detta quota obbligatoria compare (assieme alle tasse aeroportuali, al visto e all'assicurazione annullamento base) tra le componenti di una *"Quota fissa"*.

27. Con riguardo alla c.d. "riprotezione", la documentazione agli atti - e segnatamente le comunicazioni allegate alla memoria del 1° agosto 2014³⁰ - conferma che il professionista, oltre ad informare le agenzie dell'avvenuto annullamento delle partenze del 16-18 agosto 2013 per tutte le destinazioni egiziane e della possibilità per i clienti di optare per destinazioni alternative, previa disponibilità e con partenza entro il 31 ottobre 2013, così come segnalato da alcuni consumatori, ha richiesto che per i viaggi di valore superiore al precedente fosse versato il maggior prezzo da parte dei clienti. Analogamente, nelle comunicazioni alle agenzie successive ai comunicati del MAE del febbraio-giugno 2014, il professionista informa che *"verrà richiesta la giusta differenza"*³¹.

i) *Pratica sub B)*

28. Dai rilievi effettuati sui siti internet www.iviaggidiatlantide.it e www.viaggismart.it nelle date del 30 aprile³² e del 12 e 17 giugno 2014³³ risulta che il professionista ha continuato a pubblicizzare pacchetti turistici verso mete egiziane quali Sharm el-Sheikh, oggetto degli "sconsigli" della

²⁸ Doc. 3.

²⁹ Doc. 4.

³⁰ Doc. 10, all. 2-3.

³¹ Doc. 10, all. 5-10.

³² Doc. 3.

³³ Doc. 4.

Farnesina del 28 febbraio, 28 aprile e 28 maggio 2014, in costanza dei medesimi comunicati, senza fornire alcun avvertimento in merito alle condizioni politiche instabili in cui versava il Paese.

29. A tal fine, dalle immagini della *home page* del sito *www.iviaggidiatlantide.it* fornite dalla Parte nel corso del procedimento³⁴, tra le “News” pubblicate dopo il 20 agosto 2013, riportate in una colonna laterale del video, compare una rubrica “*EMERGENZA EGITTO-Aggiornamento Situazione Egitto*” che si limita a rinviare ad un articolo diffuso dal “TTGItalia”³⁵ (vedi Immagine n. 1)³⁶, nel quale vengono descritte le azioni intraprese dai vari tour operator. Con riguardo a I Viaggi di Atlantide, detto comunicato si limita a dar conto della collaborazione tra il tour operator e le agenzie partner nell’individuazione di mete alternative a seguito degli annullamenti del 16 agosto 2013³⁷.

30. Detto articolo, a partire da settembre 2013 è stato spostato, senza alcuna evidenza specifica, tra gli articoli della “Rassegna stampa” (vedi Immagine n. 2) accessibili da un *link* nella *home page*³⁸.



Immagine n. 1



Immagine n. 2

31. Sul fronte delle agenzie di viaggio, l’art. 6 delle CGC “*Stagione 2012-2013*”³⁹ che regolano il rapporto tra il tour operator e la rete di agenzie partner, al punto 6.2. (II), prevede tra gli obblighi informativi di queste ultime di “*portare a conoscenza di clienti e consumatori che le informazioni ufficiale di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative*

³⁴ Doc. 19, all. 1 e 2.

³⁵ Testata rivolta ad agenti di viaggi, tour operator e a tutti i professionisti del settore turistico.

³⁶ Doc. 10, all. 15.

³⁷ Doc. 10, all. 15.

³⁸ Doc. 14.

³⁹ Doc. 33, all. 1.

alla situazione di sicurezza anche sanitaria ... sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiasesicuri.it ovvero dalla Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili; suggerire ai clienti di effettuare le verifiche presso il sito o il call center del Ministero degli Affari Esteri prima di procedere all'acquisto del pacchetto di viaggio poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti”.

32. Detto obbligo trova riscontro nel “Foglio Notizie” (riferito a viaggi a Capoverde e non alle mete oggetto dei comunicati del MAE) che le agenzie consegnano ai viaggiatori prima della partenza, ove compare, nella sezione “Suggerimenti”, l’invito a consultare il sito internet www.viaggiasesicuri.mae.aci.it, curato dal Ministero degli Affari Esteri, “che contiene utili informazioni pratiche.. nonché notizie sempre aggiornate sulla situazione di sicurezza del Paese”⁴⁰.

3) Le argomentazioni difensive del professionista

Pratica sub A)

33. Con riguardo alla contestazione *sub A)* il professionista, negli atti difensivi⁴¹ e in audizione⁴², ha evidenziato di aver offerto ai consumatori interessati dall’annullamento dei viaggi in Egitto la possibilità di modificare, senza alcuna spesa aggiuntiva, la data della partenza e di optare per una meta alternativa di valore equivalente, di ottenere il rimborso del pacchetto al netto della quota di gestione, oppure di “congelare” l’importo versato per un viaggio futuro, facendo salva la quota di gestione già corrisposta.

34. Al momento del rimborso la quota di gestione (di importo pari a 69 euro) è stata trattenuta quale remunerazione delle spese sostenute dal tour operator per la prenotazione e l’organizzazione del viaggio⁴³. Il trattenimento di detta quota di gestione corrisponde ad una scelta aziendale immodificabile⁴⁴.

35. La prassi di trattenere tale quota, oltre che coerente a quanto previsto nel contratto di viaggio sottoscritto dal consumatore all’atto della prenotazione, sarebbe conforme con quanto indicato dall’associazione di categoria ASTOI (di cui I Viaggi di Atlantide non fa parte) la quale, a seguito degli avvisi del

⁴⁰ Doc. 10, all. 12.

⁴¹ Docc. 10 e 29.

⁴² Doc. 14.

⁴³ Es. richiesta di emissione di polizza assicurativa, richiesta di prenotazione delle camere.

⁴⁴ Doc. 14.

MAE, con un'apposita comunicazione avrebbe invitato i tour operator a trattenere le somme corrispondenti ai costi di gestione, rafforzando nel professionista il convincimento della legittimità del proprio operato⁴⁵. Il professionista eccepisce, infine, il carattere derogabile dell'art. 42 del Codice del Turismo e l'inapplicabilità della medesima disposizione ai casi in cui l'annullamento del viaggio da parte dei tour operator consegue ad un avviso del MAE.

Pratica sub B)

36. Nel respingere la contestazione *sub B)* il professionista ha rappresentato⁴⁶ di essersi immediatamente attivato, dopo la diramazione del comunicato del MAE del 16 agosto 2013, nell'interesse dei consumatori, informando per iscritto la propria rete di agenzie della necessità di sospendere la promozione e la vendita dei viaggi verso le mete sconsigliate e di informare i clienti dell'annullamento delle partenze verso le mete indicate dal MAE. Analoga informativa sulla cancellazione delle mete sconsigliate sarebbe stata fornita nella *home page* del sito internet e poi, per tutto il periodo di vigenza degli avvisi della Farnesina, nella sezione "news" accessibile dalla stessa *home page* del sito.

37. In costanza degli avvisi il professionista avrebbe continuato a pubblicizzare le destinazioni cancellate sui siti *www.iviaggidiatlantide.it* e *www.viaggismart.it* per l'impossibilità di modificare la programmazione annuale (che includeva anche le mete poi annullate), risultante dai cataloghi, e per non perdere quote di mercato. L'adeguatezza delle informazioni fornite dalle agenzie - unico canale di vendita dei pacchetti - e tramite internet sarebbe confermata dal numero ridotto di prenotazioni effettuato in vigenza dell'avviso del MAE del 16 agosto 2013 per le mete coinvolte (68), nessuna delle quali sarebbe stata concretamente fruita atteso il permanere della situazione di rischio per i viaggiatori. Diversamente, gli avvisi del MAE succedutisi a partire dal 28 febbraio 2014 avrebbero riguardato solo la località di Sharm El Sheikh e non le altre destinazioni egiziane offerte dalla società.

38. Il professionista ha fatto altresì presente che sul sito *www.iviaggidiatlantide.it* è stato pubblicato un rinvio a un comunicato sull'emergenza in Egitto del 20 agosto 2013 diramato da "TTGItalia". Il predetto articolo era presente anche nella rassegna stampa disponibile sul

⁴⁵ Doc. 10, all. 17.

⁴⁶ Doc. 10 e doc. 14.

sito.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

39. Poiché la pratica commerciale *sub B)* è stata diffusa anche tramite internet, in data 29 ottobre 2014 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo⁴⁷.

Con parere pervenuto in data 28 novembre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, comma 1, 24 e 25, lettera *d)*, del Codice del Consumo, considerando le condotte poste in essere dal professionista contrarie agli obblighi di diligenza professionale e idonee ad ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, nonché in contrasto con il divieto di fornire informazioni ingannevoli o omissive ai danni di una scelta commerciale consapevole da parte del consumatore.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

40. Il procedimento in esame concerne la scorrettezza dei comportamenti posti in essere da I Viaggi di Atlantide consistenti nell'aver ostacolato i consumatori nell'esercizio dei loro diritti contrattuali, con particolare riferimento al mancato rimborso integrale del prezzo corrisposto per il pacchetto turistico e alla mancata proposta di mete alternative senza maggiorazioni di prezzo, ove il consumatore avesse optato per tale possibilità, nonché nel non aver fornito attraverso il proprio sito internet un'informativa specifica sul perdurare della situazione di rischio e di instabilità socio-politica delle destinazioni egiziane oggetto dei pacchetti turistici offerti dal medesimo professionista.

41. Preliminarmente, si rileva che le condotte descritte al punto II, lettere A) e B), del presente provvedimento integrano due pratiche commerciali distinte e non causalmente collegate. Esse, infatti, si presentano come strutturalmente autonome in ragione della fase del rapporto di consumo cui attengono (la prima pratica riguarda un momento successivo all'atto di consumo e conseguente all'annullamento del pacchetto turistico acquistato, la seconda

⁴⁷ Doc. 32.

invece afferisce all'insieme di informazioni di cui il consumatore ha bisogno prima della prenotazione e/o prima della partenza per orientare consapevolmente le proprie scelte commerciali).

i) Pratica sub A)

42. Le risultanze istruttorie e quanto dichiarato dal tour operator nel corso del procedimento⁴⁸ confermano che i Viaggi di Atlantide, nel rimborsare i viaggi annullati a seguito dei comunicati del MAE ha trattenuto per ogni cliente una quota fissa pari a 69 euro a copertura dei costi di gestione e assicurativi connessi alla prenotazione e alla fruizione del pacchetto turistico. Detta prassi risulta posta in essere per il 73% dei pacchetti annullati a seguito dell'avviso del 16 agosto 2013 e per il 30% circa dei pacchetti per Sharm El Sheikh interessati dagli avvisi diramati tra i mesi di febbraio e di giugno 2014. In alternativa, il professionista ha consentito il posticipo del viaggio o il mutamento della destinazione in base alle proprie disponibilità, in questo secondo caso con un adeguamento del prezzo in eccesso o in difetto a seconda della destinazione prescelta⁴⁹.

43. Con la descritta condotta il professionista ha pertanto, in primo luogo, impedito ai consumatori di esercitare il diritto al rimborso integrale delle somme versate previsto dall'art. 42 del Codice del Turismo, applicabile all'annullamento dei viaggi disposto dal tour operator a seguito dell'avviso del MAE del 16 agosto 2013. Ai sensi di detta disposizione, infatti, in caso di cancellazione del pacchetto per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, quest'ultimo ha diritto al rimborso dell'intera la somma versata⁵⁰, a prescindere dal titolo in base al quale le predette somme sono state corrisposte e dall'imputabilità dell'annullamento al *tour operator*⁵¹.

⁴⁸ Doc. 10 e doc. 14.

⁴⁹ Doc. 10.

⁵⁰ In proposito vale sottolineare che ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Codice del Turismo "Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo".

⁵¹ Solo il secondo comma dell'articolo in esame, che prevede il diritto al risarcimento del danno, presuppone la colpa del professionista. Tale diritto al risarcimento non opera però in base al terzo comma dell'art. 42 proprio nei casi in cui la cancellazione del pacchetto dipenda da costante giurisprudenza come appalto di servizi (Cfr. Cass. 9/11/2004; Trib. Reggio Emilia 21/2/2004, Trib. Genova 8/3/2006, Trib. Palermo 13/01/2009): l'organizzatore assume nei confronti del consumatore un'obbligazione di risultato ed è tenuto a rispondere di ogni evento che ne impedisca la realizzazione. "La responsabilità del tour operator possiede natura oggettiva, verosimilmente improntata al criterio di imputazione del rischio di impresa ed ispirata

44. In proposito, del tutto inconferente, oltre che infondata, è l'argomentazione dedotta dal professionista, secondo cui la non ripetibilità della quota di gestione della pratica sarebbe legittima in quanto prevista nelle condizioni generali allegate al contratto di viaggio sottoposte all'espressa accettazione del consumatore al momento della prenotazione.

45. Sul punto occorre infatti osservare che la condotta in esame, oltre che contrastante con la normativa di settore (che in caso di annullamento del pacchetto turistico per fatto non imputabile al viaggiatore riconosce il diritto di quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme versate), non risulta affatto prevista dalle CGCV. Le CGCV agli atti⁵², diversamente da quanto afferma il tour operator nelle proprie memorie, non prevedono infatti in nessun punto la facoltà del professionista di trattenere la quota di gestione della pratica in caso di annullamento del viaggio disposto dallo stesso tour operator per causa di forza maggiore, ma al contrario prevedono (art. 9) il diritto del consumatore di *“riacquisire la somma già pagata”*. Il solo caso in cui è prevista la non rimborsabilità della quota di gestione è quello del recesso del consumatore per causa a lui imputabile, di cui all'art. 10 delle medesime CGCV, fattispecie alla quale, tuttavia, non è assimilabile l'ipotesi di specie.

46. Né, sul piano meramente informativo – ferma restando l'illegittimità della mancata restituzione della quota trattenuta dal tour operator per le ragioni poc'anzi esposte – appare dirimente il fatto che il modulo contrattuale sottoposto alla firma del consumatore rinvii, ai fini di una compiuta disciplina del rapporto negoziale, *“alle condizioni precedentemente sottoscritte”* e a quanto previsto nei dépliant, negli opuscoli, nel sito/i web dell'organizzatore e in *“qualsivoglia altra documentazione fin qui fornita”*, ossia a fonti informative ulteriori non contestuali alla sottoscrizione del contratto e di consultazione eventuale.

47. Parimenti inconferente è la circostanza dedotta dalla Parte che la prassi dei tour operator di non restituire la quota di gestione della pratica sia conforme e/o avallata dalle associazioni di categoria e alle direttive dalle stesse impartite agli associati e agli operatori di settore. Sul punto è sufficiente osservare che l'obbligo della restituzione integrale delle somme versate discende, in caso di annullamento incolpevole del consumatore, direttamente dalla legge ed, in particolare, da una norma non derogabile

dall'intento di rafforzare le garanzie di tutela di una categoria di consumatori particolarmente esposta a disagi” (Cfr. Trib. Palermo 8/1/2009).

⁵² Doc. 33.

unilateralmente dal professionista ed irrinunciabile dal consumatore⁵³.

48. Incidentalmente si osserva infatti che l'art. 42 del Codice del Turismo che viene in causa nel caso di specie, riproduce quanto disposto dall'art. 6 della direttiva 1990/314/CEE⁵⁴ la quale, nel dettare una disciplina di armonizzazione minima (quindi non derogabile) per tutti gli Stati membri in materia di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, ha previsto l'obbligo per il professionista, nel caso di annullamento del viaggio, di rimborsare "*quanto prima la totalità dell'importo*" pagato dal turista.

49. Al riguardo, priva di fondamento risulta pertanto l'argomentazione che nelle CGC riportate nelle diverse versioni dei cataloghi agli atti, diffusi tra il 2013 e il 2014, sia definita come "*sempre dovuta*"⁵⁵, come obbligatoria⁵⁶ o come "*mai rimborsabile*"⁵⁷.

50. Come già evidenziato, la *ratio* del più volte citato articolo 42 del Codice del Turismo è difatti quella di porre a carico del professionista, a titolo di rischio di impresa, le possibili conseguenze restitutorie derivanti anche da eventi non imputabili. Ogni diversa interpretazione minerebbe l'effetto utile dell'istituto.

51. Quanto alla circostanza dedotta dalla Parte, secondo cui la quota in questione sarebbe stata trattenuta perché afferente a costi sostenuti dal tour operator in funzione della prenotazione del viaggio, autonomi rispetto al prezzo del pacchetto turistico, vale osservare che le attività di carattere eminentemente amministrativo poste in essere per la gestione della pratica costituiscono delle prestazioni strumentali alla fruizione del pacchetto turistico oggetto del contratto. In altri termini, le somme che integrano la quota di gestione non sono funzionalmente distinte rispetto a quelle versate per le singole prestazioni comprese nel pacchetto, essendo strumentali alla realizzazione della causa in concreto del pacchetto turistico (ossia la

⁵³ L'irrinunciabilità di tale diritto è, d'altra parte, sancita anche dall'art. 143 del Codice del Consumo ("I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice") cui rinvia l'art. 32, terzo comma, del Codice del Turismo ("Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206").

⁵⁴ L'art. 6 della direttiva 1990/314/CEE stabilisce che: "Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto". La norma in parola è stata inizialmente attuata con l'art. 13 del d.lgs. 111/95, poi trasfuso nell'art. 92 del Codice del Consumo, infine confluito nel Codice del Turismo all'art. 42.

⁵⁵ Doc. 26.

⁵⁶ Docc. 3 e 4.

⁵⁷ Doc. 10, all. 16.

fruizione della vacanza per la realizzazione della “finalità di svago”)⁵⁸ e prive di giustificazione autonoma.

52. L'impossibilità di fruizione della vacanza, dovuta all'annullamento del viaggio per causa non imputabile al consumatore, travolge quindi, nella sua interezza, anche le prestazioni già svolte e fa sorgere in capo al professionista l'obbligo di restituire quanto ricevuto.

53. Quanto al profilo dell'offerta di viaggi alternativi a quelli annullati, il professionista ha fornito documentazione che conferma che, come segnalato da alcuni consumatori, per le destinazioni alternative di valore superiore rispetto al viaggio annullato il tour operator ha preteso – fornendo alle agenzie partner precise direttive al riguardo - il pagamento della maggior somma da parte dei clienti.

54. Al riguardo, va considerato che la concessione ai consumatori di un nuovo e diverso pacchetto verso altre destinazioni di qualità superiore, con esborso di un ulteriore costo, non può essere equiparata alla fattispecie della “riprotezione” disciplinata dalla normativa di settore. L'art. 42 del Codice del Turismo, sul punto, amplia infatti l'alea gravante sui tour operator in funzione dell'effettiva realizzazione della finalità turistica sottesa all'acquisto da parte del consumatore del pacchetto divenuto inutilizzabile per fatti ad essi non imputabili, prevedendo che in caso di maggior valore del viaggio sostitutivo non venga pretesa la differenza rispetto al viaggio annullato.

55. Alla luce degli argomenti esposti, il mancato rimborso da parte de I Viaggi di Atlantide della quota di gestione (o di iscrizione, come variamente denominata dal tour operator nelle diverse versioni delle condizioni generali di contratto depositate nel corso del procedimento) dei viaggi annullati a seguito dei comunicati diramati dal MAE dal 16 agosto 2013 in poi risulta essere una pratica commerciale contraria agli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, nella misura in cui, a seguito dell'annullamento dei pacchetti turistici per cause non imputabili ai viaggiatori, ha impedito a questi ultimi di esercitare il diritto al rimborso integrale delle somme versate, espressamente riconosciuto dalla normativa di settore, inducendo indebitamente i consumatori ad accettare il rimborso, al netto della quota di gestione della pratica, quale unica forma di compensazione monetaria. Le condotte descritte risultano altresì idonee a condizionare indebitamente la

⁵⁸ La peculiare valenza della finalità turistica quale interesse centrale che il contratto di pacchetto turistico è volto a soddisfare e che ne sostanzia la causa in concreto è stato affermato dalla Cassazione a partire dalla sentenza n. 16345 del 2007.

formazione della volontà dei consumatori nella misura in cui essi sono stati indotti ad accettare, in alternativa al rimborso decurtato della cifra di 69 euro per persona, l'acquisto di un pacchetto diverso con adeguamento del prezzo, se di qualità superiore.

56. Per tutto quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza professionale di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell'attività svolta, con riferimento alle modalità con cui ha trattenuto la quote di gestione della pratica a seguito dell'annullamento dei viaggi in Egitto. Il professionista avrebbe dovuto, al contrario, rimborsare i consumatori dell'intera somma versata e proporre loro mete alternative (anche di qualità superiore) senza maggiorazioni di prezzo (o di qualità inferiore previa restituzione della differenza).

ii) Pratica sub B)

57. Le verifiche svolte sui siti www.iviaggidiatlantide.it e www.viaggiasmart.it nelle date del 30 aprile⁵⁹ e del 12 e 17 giugno 2014⁶⁰ risulta che il professionista ha continuato a pubblicizzare pacchetti turistici verso mete egiziane quali Sharm el-Sheikh, oggetto degli avvisi della Farnesina del 28 febbraio, 28 aprile e 28 maggio 2014, in costanza dei medesimi comunicati, senza fornire alcun avvertimento in merito alle condizioni politiche instabili in cui versava il Paese.

58. Il fatto che un elemento fondamentale per il pieno soddisfacimento della finalità turistica del contratto, quale quello concernente la condizione politica e di sicurezza del luogo meta del viaggio, sia assente al momento dell'offerta commerciale e della prenotazione, incide sul comportamento del consumatore, che potrà pertanto risultarne falsato in modo significativo.

59. La rilevanza di un'informativa completa nella fase che precede l'eventuale acquisto del pacchetto turistico da parte del consumatore-viaggiatore, affermata dal Codice del Consumo, del resto, si inferisce chiaramente anche dal Codice del Turismo il quale, all'art. 37, comma 4, prevede espressamente, a carico dell'intermediario o dell'organizzatore del viaggio, il divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia

⁵⁹ Doc. 3.

⁶⁰ Doc. 4.

il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

60. In considerazione del contenuto degli avvisi diffusi dal MAE, tesi a sconsigliare di intraprendere viaggi per turismo verso l'Egitto, appare invero irrilevante il fatto che – come eccepito dalla Parte – i pacchetti turistici non fossero acquistabili *on line*. Tenuto conto del fatto che internet rappresenta la prima e principale fonte informativa per i consumatori, che sui siti del professionista erano comunque reperibili i cataloghi con le proposte di viaggio per le mete sconsigliate dal MAE e della provenienza istituzionale dei comunicati, I Viaggi di Atlantide, in un'ottica di piena diligenza professionale, avrebbe infatti dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere i consumatori edotti, contestualmente alla presentazione delle offerte turistiche, della persistente situazione di rischio esistente nei paesi oggetto delle mete pubblicizzate.

61. In via generale, peraltro, situazioni di rischio, e quindi l'onere informativo a carico dei tour operator che ne consegue, potrebbero aversi anche in relazione a paesi meno interessati dai grandi flussi turistici.

62. D'altra parte, non risulta idoneo ad informare compiutamente i consumatori interessati all'acquisto dei pacchetti turistici in parola neanche l'articolo di TTGItalia che il tour operator ha pubblicato sul sito www.iviaggidiatlantide.it dal 20 agosto 2013. Il predetto comunicato – limitato ai fatti dell'agosto 2013 - risulta infatti posizionato nella *home page* del sito www.iviaggidiatlantide.it in una rubrica laterale di accesso eventuale e senza l'evidenza grafica che il caso avrebbe richiesto, a partire dal 20 agosto 2013⁶¹.

63. Né alcuna informativa è stata inserita sui siti del professionista in relazione ai comunicati del MAE susseguiti dal febbraio 2014 in poi con riguardo alle mete egiziane pubblicizzate dal tour operator.

64. Per le ragioni anzidette, insufficiente a colmare l'omissione informativa che gravava sul professionista con riguardo ai comunicati del MAE 2013-2014 risulta infine la sussistenza di un preciso obbligo informativo in tal senso rimesso alle agenzie di viaggio partner⁶² e la presenza, all'interno del "Foglio notizie" consegnato poco prima della partenza, del suggerimento a consultare il sito del Ministero.

65. Detta carenza informativa risulta pertanto rilevante ai sensi degli artt. 20 e 22, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto che, nella contestualità dell'offerta turistica del tour operator verso le mete egiziane

⁶¹ Doc. 10, all. 15.

⁶² Doc. 33, all. 1.

oggetto degli avvisi del MAE, sui siti internet del professionista non è stato fornito ai consumatori un elemento informativo essenziale per valutare in maniera consapevole se acquistare e se intraprendere un viaggio verso destinazioni a rischio.

66. Anche con riguardo alla pratica *sub B*), pertanto, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza professionale di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell'attività svolta, con riferimento alle modalità con cui ha informato i consumatori su un aspetto essenziale del servizio offerto, impedendo loro l'adozione di una decisione commerciale consapevole.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

67. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

68. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

69. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

70. Con riferimento alla pratica commerciale *sub A*), ai fini della gravità dell'infrazione si considera innanzitutto la dimensione economica del professionista. Si tiene altresì conto dell'elevato grado di diffusione della pratica, idonea a raggiungere un numero considerevole di consumatori tenuto conto, in particolare, che per la vendita dei pacchetti turistici il professionista si avvale di una rete di agenzie presente su tutto il territorio nazionale. Si

considera infine che il sito internet del professionista è una fonte privilegiata per avere informazioni sui pacchetti.

71. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire almeno dal 16 agosto 2013 ed è tuttora in corso.

72. Sulla base di tali elementi, con riguardo alla pratica *sub A*) si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a I Viaggi di Atlantide nella misura di 60.000 € (sessantamila euro).

73. Relativamente alla seconda pratica commerciale oggetto di contestazione, descritta *sub B*) del paragrafo II del presente provvedimento, ai fini della gravità della violazione si tiene conto sempre della dimensione economica del professionista e dell'idoneità della pratica a raggiungere un numero elevato di consumatori, per le motivazioni espresse nei paragrafi precedenti.

74. Per quanto riguarda la durata della violazione, la condotta si è protratta almeno dal mese di febbraio 2014 ed è tuttora in corso.

75. Considerati tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a I Viaggi di Atlantide per la pratica *sub B*) nella misura di 30.000 € (trentamila euro).

RITENUTO, pertanto, in parziale conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub A*) in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a limitare in misura apprezzabile la libertà di scelta del consumatore medio in relazione ai diritti spettanti per i servizi offerti dal professionista;

RITENUTO, altresì, in parziale conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub B*) in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22, comma 1, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, in ragione della carente informazione resa dal professionista tramite il proprio sito internet, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in relazione ai servizi offerti dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società I Viaggi di Atlantide di Impresa Viaggi Sea Line S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla società I Viaggi di Atlantide di Impresa Viaggi Sea Line S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare alla società I Viaggi di Atlantide di Impresa Viaggi Sea Line S.r.l., in relazione alla pratica di cui al punto II, lettera A), del presente provvedimento, una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro);

d) di irrogare alla società I Viaggi di Atlantide di Impresa Viaggi Sea Line S.r.l., in relazione alla pratica di cui al punto II, lettera B), del presente provvedimento, una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro);

e) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti a) e b) e, in particolare, l'elenco dei rimborsi effettuati, copia delle pagine del sito e dei documenti di viaggio in cui si richiama in maniera adeguata il sito del Ministero degli Affari Esteri ed eventuali avvisi nonché copia dei cataloghi riportanti le nuove condizioni contrattuali.

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può

essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella